

zione degli atti giudiziari. E questo a me pare giustissimo, nè so come si sarebbe potuto decidere altrimenti.

Io per me convengo che qualche cosa bisogna fare, ma solo nel senso di regolare il sistema ora in vigore. Nel momento non saprei che cosa suggerire, perchè confesso francamente che sotto questo aspetto non è stata sufficientemente studiata la questione. Però è certo che queste pubblicazioni debbono essere fatte in un giornale che sia molto diffuso. La legge attribuisce tanta importanza a questa pubblicità, che in certi casi autorizza l'autorità giudiziaria a far pubblicare certi atti eziandio in altri giornali, oltre quello ufficiale della provincia.

Quindi io credo coll'onorevole Cortese che se, invece di un giornale, si volesse adoperare un altro modo qualunque, sia quello del bollettino, sia quello dell'affissione, come mi pare abbia proposto l'onorevole Sormani-Moretti, si tradirebbe lo spirito e la lettera della legge.

Il Codice di procedura civile parla di *giornale*. Se nei consultiamo tutti i vocabolari, noi troviamo che il giornale non è altro se non un foglio destinato alla pubblicazione delle notizie e degli avvenimenti del giorno. Ora, la legge esige precisamente che gli atti giudiziari siano pubblicati in un giornale, perchè crede che non altrimenti si possa ottenere quella pubblicità che tanto le sta a cuore. Se mi si dimostra che col bollettino non si viola lo spirito della legge e si ottiene la medesima pubblicità, che io debbo desiderare nell'interesse delle parti, nell'interesse gravissimo dei contribuenti medesimi, allora solo io potrei accettare l'emendamento che si propone. Ma, col convincimento che questo emendamento non raggiungerebbe l'intento nè della pubblicità nè della inviolabilità della legge medesima, mi trovo nella necessità di respingerlo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Bianchi per un fatto personale.

BIANCHI. Nella tornata precedente l'onorevole Cairoli, parlando del giornale la *Provincia*, di Torino, diceva:

« Ricorderò il giornale la *Provincia*, che era stato impiantato a Torino unicamente per farne un diario governativo, al quale intento gli si concessero gli annunci giudiziari. Ma siccome s'era permesso qualche articolo critico su alcune proposte finanziarie del Ministero, il proprietario ricevette un'ammonizione, uno di quegli avvertimenti alla francese, che significano la intimazione al proprietario di mettere al dovere la redazione. Ma siccome questa era composta d'uomini onorati, non si rassegnò al veto, e fondò un altro giornale che, nel favore della pubblica opinione, trovò un compenso all'intolleranza governativa. »

Siccome il fatto, a cui alludeva l'onorevole Cairoli, accadde nei primi del 1867, quando il barone Bettino Ricasoli era ministro dell'interno, ed io aveva l'onore d'essere segretario generale in quel dicastero, dirò

come le cose procedettero, perchè la Camera e l'onorevole Cairoli, che stimo e rispetto infinitamente, si facciano un'idea più esatta di quanto allora avvenne.

Il giornale la *Provincia*, di Torino, fu fondato nel 1865 con la concessione del privilegio per gli avvisi ed atti giudiziari alla casa Favale, in parte come compenso del contratto che si rescindeva per la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale del regno*, la quale si trasportava a Firenze. Il contratto di concessione alla *Provincia*, di Torino, venne stipulato nell'aprile del 1865 dal commendatore Zini, allora segretario generale, per espressa delegazione dell'onorevole Lanza, ministro dell'interno, e portava questi due articoli:

« Art. 12. Il giornale dovrà seguire un indirizzo costituzionale e governativo, e mantenersi sempre nei limiti di un'onesta e temperata discussione ed astenersi da ogni censura o critica degli atti del Governo e dei suoi funzionari, e dal pubblicare notizie che possano perturbare l'ordine pubblico. »

A dare poi una pronta ed efficace assicurazione all'adempimento degli obblighi che il concessionario assumeva, tanto nell'articolo citato, come negli articoli precedenti, seguiva l'articolo 13 che diceva:

« Nel caso d'infrazione alle precedenti disposizioni, è riservata al Ministero dell'interno la facoltà di revocare in qualsiasi tempo dopo il secondo avvertimento in un anno la concessione del privilegio stesso, senza che il concessionario possa per tal fatto elevare pretese di compensi o di rifazione di danni. »

È da avvertirsi che quelle stesse persone le quali, a cognizione del Ministero dell'interno e da esso gradite, dovevano prendere parte alla direzione e alla compilazione del giornale, cooperarono con smicchevoli impieghi a negoziare e condurre a buon termine questo contratto; quindi si può dire che questi due articoli furono accettati, non tanto dai concessionari, quanto da quelli che dovevano dirigere e redigere il giornale medesimo.

Quale fosse l'andamento del giornale non sto a dirlo, nè ora ho presente quali fossero gli scritti che diedero luogo all'applicazione dell'articolo 13. Mi ricordo soltanto di questo, che, allorquando il ministro Scialoja propose il prestito nazionale, comparvero nella *Provincia* di Torino alcuni articoli, nei quali si prendeva a dimostrare che un tal prestito era assurdo nelle sue basi, iniquo nella distribuzione, inapplicabile nella pratica esecuzione. Ora, evidentemente il Governo non poteva tollerare che un giornale privilegiato mancasse per tal modo alle condizioni a cui si era volontariamente assoggettato. (*Rumori a sinistra — Bene! a destra*)

Comparvero persino degli articoli in cui si diceva chiaro che il Governo conduceva al fallimento, e si domandava dove si volesse andare e chi si volesse ingannare con tale procedere.

Il Ministero allora non si trovò davanti ad una